

OGGETTO: Approfondimento della FASE 2 di cui alla ns. Circ. 6/2011 - cantieri nel MUT.

Ricordiamo che dalla denuncia relativa al mese di Maggio, come già avviene da tempo in altre zone d'Italia, l'elenco anagrafico dei cantieri NON è più liberamente compilabile dall'impresa o dal suo consulente, ma viene precompilato dalla Cassa Edile sulla base delle Denunce di Nuovo Lavoro (DNL) telematicamente effettuate dopo il 1/1/10. L'unico campo modificabile dell'elenco dei cantieri rimane quello per segnalare la "cessazione/chiusura definitiva" del singolo cantiere.

Come già esposto nella circolare in oggetto, con la denuncia relativa al mese di AGOSTO (che sarà disponibile dal 1° settembre) si entra nella "fase 2" che si caratterizza per due aspetti:

1. l'impresa deve avere almeno un cantiere attivo censito in Cassa Edile cioè precedentemente comunicato tramite DNL telematica (al momento sono escluse da tale obbligo solo le imprese che non hanno operai alle proprie dipendenze, ma solo impiegati iscritti al Prevedi);
2. l'impresa od il consulente dovranno ripartire le ore lavorate dagli operai tra i vari cantieri.

E' quindi importante per tutte le imprese ed i consulenti conoscere quanti (almeno uno!) e quali cantieri la Cassa Edile ha censito e proporrà nel MUT accedendo all'apposita sezione della "area riservata" dello "sportello on line" del sito www.cassaedilepg.it.

Qualora non risulti almeno un cantiere attivo è importante che l'impresa Affidataria Principale, o il suo consulente, invii immediatamente la DNL (anche se i lavori sono già iniziati) dall'apposita sezione dello "sportello on line" del sito www.cassaedilepg.it. Trascorso un giorno lavorativo (in cui la Cassa Edile registrerà nei propri archivi informatici il cantiere) l'impresa Affidataria Principale potrà effettuare direttamente le successive DNL relative ai subaffidatari* e/o comunicare a questi ultimi il codice di riferimento del cantiere (protocollo e data della ricevuta di invio) perché questi provvedano autonomamente ad inviare la propria DNL.

E' fondamentale che tutto ciò avvenga prima del 30/08/2011 altrimenti il 1/9/11 la Cassa Edile NON potrà inviare all'impresa/consulente il MUT per la compilazione della denuncia di Agosto e dovrà segnalare tale circostanza a tutti i soggetti interessati.

Qualora manchino uno o più cantieri aperti (attivi o anche sospesi) è importante che l'impresa Affidataria Principale o il suo consulente invii celermente la DNL (anche se i lavori sono già iniziati) dall'apposita sezione dello "sportello on line" del sito www.cassaedilepg.it. Trascorso un giorno lavorativo (in cui la Cassa Edile registrerà nei propri archivi informatici il cantiere) l'impresa Affidataria Principale potrà effettuare direttamente le successive DNL relative ai subaffidatari* e/o comunicare a questi ultimi il codice di riferimento del cantiere (protocollo e data della ricevuta di invio) perché questi provvedano autonomamente ad inviare la propria DNL.

In questo modo il cantiere verrà inserito dalla Cassa Edile nella denuncia del mese successivo. Allo scopo di semplificare il lavoro di tutti, anche in questa seconda fase, l'impresa o il consulente potranno comunque inoltrare rapidamente e validamente alla Cassa Edile la denuncia MUT già messa a disposizione dell'impresa/consulente senza che tale denuncia venga modificata dalla Cassa Edile.

*) Si ricorda che la DNL ed il relativo inserimento del cantiere nel MUT deve essere effettuato per tutti i soggetti edili che partecipano ai lavori a vario titolo (subappalto, avvalimento, distacco di manodopera, interinale, noli a caldo, posatori, ecc.).

Per i Trasfertisti si ricorda anche che è importante che la DNL venga inviata sia alla Cassa Edile competente per il luogo dei lavori, sia alla Cassa Edile di provenienza dell'impresa dove vengono presentate le denunce mensili dei lavoratori occupati nello specifico cantiere.

Si ricorda che nella circolare nr. 9/2011 è possibile trovare tutte le indicazioni operative per i seguenti ulteriori casi:

- presenza nel MUT di **cantieri cessati** (cioè definitivamente chiusi)
- presenza nel MUT di **cantieri sospesi** (cioè chiusura momentanea del cantiere da parte dell'impresa affidataria principale o momentanea interruzione dell'intervento da parte del subaffidatario)
- presenza nel MUT di **un medesimo cantiere più di una volta con descrizioni leggermente diverse.**

Riguardo alle **proroghe dei lavori** oltre la data inizialmente prevista per la fine dei lavori, precisiamo che NON è necessaria alcuna comunicazione specifica perché la Cassa Edile di Perugia, per cercare di semplificare, riproporrà automaticamente il cantiere nel MUT fino al momento in cui non verrà segnalata la cessazione del cantiere (sempre tramite MUT come illustrato nella ns. circolare n.9/2011).

In merito alla ripartizione delle ore lavorate dagli operai tra i vari cantieri si ricorda che in questa fase è obbligatoria ma, in caso di errori, è ancora modificabile ai fini della certificazione della regolarità/congruità infatti la Cassa Edile, anche per questa seconda fase, continuerà a chiedere/consentire l'invio delle retribuzioni dei cantieri con l'attuale mod. CESFP.

Attenzione: con il CESFP è modificabile solo la ripartizione delle ore e delle retribuzioni tra i vari cantieri, ma non l'elenco dei subaffidatari presenti nel cantiere in un determinato periodo.

Lavori minimi o nella sede aziendale (NO DURC)

Per agevolare la compilazione della denuncia MUT da parte di chi svolge lavori di minima entità e durata e/o presso la propria sede aziendale, ferma restando l'esigenza di avere almeno un lavoro/cantiere censito, la Cassa Edile introdurrà nella denuncia mensile di tutte le imprese un cantiere virtuale e residuale denominato "lavori minimi e in sede (NO DURC)".

Attenzione: tutti i lavori/cantieri di cui servirà la certificazione Durc e/o Congruità, indipendentemente da importo e durata, devono necessariamente essere comunicati con DNL telematica ed espressamente indicati nel MUT; considerato che i lavori/cantieri non espressamente indicati nel MUT non potranno in alcun modo essere certificati con Durc e/o Congruità, le ore di lavoro attribuite al cantiere residuale citato NON potranno essere utilizzate in alcun modo ai fini della congruità della manodopera.

Allo scopo di rendere più semplice possibile l'introduzione di tale novità la Cassa Edile sta organizzando diversi **incontri informativi**; tutti i particolari di tali incontri vengono comunicati con apposite circolari e vengono pubblicati nel sito internet www.cassaedilepg.it.

Nel confermare la ns. disponibilità per ogni ulteriore informazione o eventuali chiarimenti (preferibilmente all'indirizzo e-mail infodurc@cassaedilepg.it), salutiamo cordialmente.

Perugia, 1 agosto 2011

Il Presidente
(Maria Grazia Falcini)

